



LA PREVIDENZA SOCIALE IN FRANCIA

***a cura di Graziano DEL TREPPO
Consulente INAS Francia***

***nuovissima edizione
aggiornata al 1° gennaio 2016***

INDICE

Introduzione	pag.	3
L'assicurazione malattia	pag.	4
L'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali	pag.	5
L'assicurazione disoccupazione	pag.	6
• Le indennità di disoccupazione	pag.	7
• L'importo e durata delle indennità di disoccupazione	pag.	7
Gli Assegni Familiari	pag.	9
L'assicurazione Invalidità-Vecchiaia-Superstiti	pag.	11
1. La pensione di invalidità	pag.	12
2. La pensione di vecchiaia	pag.	13
3. Le pensioni francesi anticipate (riforma " <i>Hollande</i> " 2012)	pag.	18
4. La pensione di reversibilità	pag.	24
Le pensioni complementari	pag.	28
• La pensione complementare di vecchiaia	pag.	29
• La pensione complementare di reversibilità	pag.	30
• L'istruzione delle domande	pag.	32
• La documentazione	pag.	34

LA PREVIDENZA SOCIALE IN FRANCIA

La caratteristica essenziale della previdenza sociale francese è la SEPARAZIONE DEI REGIMI di sicurezza sociale

Vi sono Casse previdenziali distinte per :

- **dipendenti dell'industria e commercio :**
 - **16 CARSAT regionali:** *Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail:* (Cassa Assicurazione Pensioni e Salute sul Lavoro),
 - **la CNAV:** *Caisse Nationale Assurance Vieillesse*, che ha una funzione di coordinamento nazionale delle CARSAT e che è competente per il settore pensionistico della **Regione parigina**.

Dal 1° luglio 2010 non esistono più le Casse denominate "CRAM", che avevano competenza tra l'altro per le pensioni, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ecc.

Esiste però sempre una Cassa chiamata "CRAM" nella Regione Parigina che però non ha competenze in materia pensionistica.

Con le nuove CARSAT alcune competenze delle vecchie CRAM in materia di gestione sanitaria sono state devolute ad un nuovo ente ARS (Agenzia Regionale Salute).

Le CARSAT hanno comunque conservato la competenza per tutto settore pensionistico dei lavoratori dipendenti dell'industria e del commercio.

- **dipendenti agricoli e coltivatori diretti:** **M.S.A** – *Mutualité Sociale Agricole*.
- **lavoratori autonomi dell'artigianato e del commercio:** **R.S.I.** – *Régime Sociale des Indépendants*, che ha raggruppa le Casse degli artigiani (A.V.A) e dei lavoratori autonomi del commercio (ORGANIC).
- **pagamento di prestazioni familiari** (**C.A.F.** - *Caisse Allocations Familiales*)

Nota. Questo fascicolo tiene conto:

- **della normativa in vigore dal 1° luglio 2011 (legge n° 2010-1330 del 9.11.2010),**
- **delle decisioni del governo francese di novembre 2011,**
- **del Decreto 2012-847 del 2.7.2012 entrato in vigore il 1° novembre 2012 (Riforma "Hollande")**
- **ed è aggiornato al 1° gennaio 2016.**

L'ASSICURAZIONE MALATTIA

Il lavoratore contribuisce all'assicurazione malattia con :

- una trattenuta dello 0,75 % sulla totalità dello stipendio,
- alla quale vanno aggiunti : una Contribuzione Sociale Generalizzata (C.S.G.) e di un Contributo al Rimborso del Debito Sociale (C.R.D.S.) dell'8%, calcolati sul 98,25% dello stipendio lordo.

Nota che la C.S.G. e il C.R.D.S. sono prelevati anche su tutti i redditi imponibili.

Il sistema sanitario francese è attualmente basato sul principio della « **medicina liberale** ». Ognuno è libero di scegliere volta per volta il medico o lo specialista o il farmacista che vuole e gli paga direttamente l'onorario o la parte del costo delle medicine che resta a carico del paziente (“*ticket modérateur*”).

Il professionista comunica quindi telematicamente alla cassa di sicurezza sociale competente l'importo percepito, grazie alla tessera chiamata “*carte VITALE*”, oppure rilascia apposita fattura.

La Cassa di sicurezza sociale competente (che per i dipendenti dell'industria e del commercio è la "Cassa Primaria Assicurazione Malattia" - CPAM) procede quindi al rimborso delle spese in una misura che può variare dal 40% al 100% (il 100% è rimborsato in caso di infortunio sul lavoro, maternità, per una lista di 30 malattie considerate « gravi » o per cure lunghe e costose).

Un progetto di riforma attuale stipulerebbe che il paziente in futuro non paghi più direttamente l'onorario al medico, che in questo caso sarà remunerato dalla Cassa.

Dal 2005 una riforma ha ridotto un po' il sistema ultra-liberale e impone a tutti di scegliere nominativamente un « medico curante » personale (dopo aver avuto il suo accordo) il quale avrà l'incarico di gestire una Cartella Medica Personale e deciderà in accordo con il paziente se sono necessarie visite specialistiche.

In ogni caso però per le visite specialistiche ginecologiche, oculistiche e pediatriche non sarà necessario avere l'autorizzazione del « medico curante ».

Permane tuttavia sempre la possibilità di rivolgersi liberamente a qualsiasi medico generico o specialista, ma in tal caso il rimborso delle spese sarà minore.

Rimane comunque a carico dell'assicurato il « **ticket moderatore** ».

Per questo è cosa frequente, praticamente generalizzata, prendere un'assicurazione facoltativa (*d'ora in poi obbligatoria e collettiva per i lavoratori dipendenti*) chiamata comunemente « **mutuelle** », la quale garantisce il rimborso del « ticket moderatore ».

In caso di interruzione del lavoro per causa di malattia la C.P.A.M. eroga il 50% dello stipendio sotto forma di **indennità giornaliera**, a condizione di avere un certo numero di ore di lavoro nel trimestre precedente o nell'anno precedente.

Dal 1° gennaio 2000 è stata instaurata una « **Copertura Malattia Universale** » (**CMU**), che assicura, a determinate condizioni di reddito, l'assistenza malattia gratuita a tutti, a prescindere dall'assicurazione malattia.

PER SAPERNE DI PIU' :

www.ameli.fr

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

La contribuzione è a totale carico del datore di lavoro.

Questa assicurazione copre gli infortuni sul lavoro e *"in itinere"* nonché le Malattie Professionali riconosciute.

Dà diritto :

- a) al rimborso del 100% di tutte le spese mediche inerenti all'infortunio o alla Malattia Professionale,
- b) alle indennità giornaliere pari al 60% dello stipendio lordo per i primi 28 giorni e all'80 % dopo il 28° giorno,
- c) eventualmente ad una rendita, se sussiste una percentuale di incapacità di lavoro.

PER SAPERNE DI PIU' :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr

L'ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore che è stato privato involontariamente del suo lavoro ha diritto ad un reddito sostitutivo dello stipendio.

Questo reddito viene erogato sotto forma di indennità che possono provenire :

1) dal regime dell'**assicurazione disoccupazione** propriamente detta, gestito pariteticamente e finanziato dai contributi dei lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro.

La contribuzione a carico del lavoratore dipendente è del 2,40 %.

2) dal regime di **solidarietà**, finanziato dallo Stato e dal cosiddetto "1%" dei dipendenti statali.

Questo regime di solidarietà si rivolge a coloro che :

- non possono (per mancanza di attività lavorativa precedente),
- o non possono più

beneficiare dell'assicurazione disoccupazione (vedi schema a pagina 8).

II « PÔLE EMPLOI » (Polo per l'Impiego)

Dal 1° gennaio 2009 tutte le politiche per l'occupazione, il regime di assicurazione disoccupazione e il regime di solidarietà sono gestiti da un unico ente, il « *PÔLE EMPLOI* » (Polo per l'occupazione) frutto della fusione tra l'ex-Servizio Pubblico per l'Impiego « *Agence Nationale pour l'Emploi* » (ANPE) e l'ente paritario UNEDIC-ASSEDIC che gestiva l'indennizzo della disoccupazione.

Le indennità di disoccupazione.

In caso di perdita involontaria dell'occupazione il lavoratore ha diritto a delle **indennità di disoccupazione**.

La durata e l'importo di queste indennità dipendono :

- dalla **durata dell'affiliazione**, cioè dalla durata dei versamenti al regime di assicurazione contro la disoccupazione nel periodo precedente la rottura del contratto di lavoro,
- dall'**età**
- e dall'**importo del salario** giornaliero precedente (detto « salario giornaliero di riferimento » - S.G.R.).

Ricordo che per calcolare la durata di affiliazione al regime di assicurazione disoccupazione possono valere anche i periodi di lavoro effettuati in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo e Svizzera, secondo il principio della totalizzazione previsto dal Regolamento Europeo 883/04.

L'importo delle indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione viene chiamata « **A.R.E.** » (*Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi*, cioè : Assegno di Aiuto al Ritorno all'Occupazione).

L'importo lordo giornaliero dell' « A.R.E » è pari (dati al 1.7.2015) :

- a 40,4 % del salario giornaliero di riferimento (S.G.R.), al quale si aggiunge una parte fissa di 11,76 €
- oppure al 57,4 % dell'S.G.R.

Verrà adottato il calcolo più favorevole.

L'assegno « A.R.E. » comporta :

- un importo minimo fissato a 28,67 €
- o un importo massimo : l'assegno non puo' superare il 75 % dell'S.G.R.

DURATA DEI VERSAMENTI DELLE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

norme per i contratti di lavoro terminati dopo il 2 aprile 2009

	<i>per chi ha meno di 50 anni di età¹</i>	<i>per chi ha 50 anni e oltre</i>
<i>durata di affiliazione all'assicurazione disoccupazione</i>	122 giorni o 610 ore (4 mesi) nel corso degli ultimi 28 mesi	122 giorni o 610 ore (4 mesi) nel corso degli ultimi 36 mesi
<i>durata dei versamenti dell'indennità</i>	durata uguale alla durata di affiliazione	durata uguale alla durata di affiliazione
<i>durata massima dei versamenti dell'indennità</i>	730 giorni (24 mesi)	1095 giorni (36 mesi)

PER SAPERNE DI PIU' :

www.pole-emploi.fr

¹ L'età viene valutata alla fine del contratto di lavoro

GLI ASSEGNI FAMILIARI

Solo il datore di lavoro contribuisce al finanziamento degli Assegni Familiari.

Le prestazioni familiari sono erogate da una Cassa apposita, la "CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES" (C.A.F.) competente per tutta la popolazione residente in Francia.

Gli assegni familiari propriamente detti ("*allocations familiales*") sono concessi solo a partire:

- **dal 2° figlio a carico**
- **di età inferiore ai 20 anni**

Non spetta dunque nessun assegno familiare se vi è un solo figlio a carico di età inferiore ai 20 anni, come non vi è nessun assegno familiare per il coniuge a carico.

NOVITA' "storica": dal 1° luglio 2015 l'importo degli Assegni Familiari francesi è sottoposto a requisiti reddituali.

Per le famiglie con un reddito mensile fino a 5.617 euro mensili, gli importi degli assegni familiari francesi sono (dati validi dal 1° gennaio 2015 al 30 luglio 2016):

- per 2 figli a carico: 129,35 € al mese
- per 3 figli a carico : 295,05 € al mese
- per 4 figli a carico : 460,77 € al mese
- per ogni figlio supplementare a carico: 165,72 € in più al mese.

Per redditi superiori tali importi saranno ridotti del 50% o del 75%.

Gli "Assegni Familiari" spettano anche se i figli risiedono fuori di Francia.

Altre prestazioni a sostegno della famiglia.

La C.A.F. eroga anche, **a chi risiede in Francia**, molte altre prestazioni sottoposte a condizioni di reddito per :

L'infanzia e la famiglia :

- Prestazioni per l'accoglienza del bambino (nascita ecc.)
- Complemento familiare (per chi ha 3 figli a carico di più di 3 anni)
- Assegno per inizio anno scolastico
- Assegno giornaliero di « presenza parentale » (per un figlio gravemente malato)
- Assegno di sostegno familiare (se uno dei genitori, o ambedue, non sovengono all'obbligo di mantenimento del figlio)
- Aiuto al ricupero delle pensioni alimentari (per chi non ha diritto all'assegno di sostegno familiare, in presenza di una sentenza che obbliga a versare una pensione alimentare per il figlio)
- **Assicurazione vecchiaia per i genitori: a chi ha un figlio di meno di 3 anni o almeno 3 figli a carico e non lavora possono essere accreditati da parte della C.A.F. contributi per la pensione. NB. Questa contribuzione si è rivelata spesso inattesa ed utile per molte donne.**

La casa

- Assegno o aiuto per l'alloggio (per affitti o rimborso mutui)
- Aiuto al trasloco
- Prestito per lavori di migioria della casa

Solidarietà e inserimento

- **Assegno di educazione per il figlio disabile**
- **Assegno agli Adulti Disabili** « *Allocation Adultes Handicapés* » (paragonabile un po' alla pensione di Invalidità Civile italiana)
- **Assicurazione vecchiaia per i genitori** (a chi si occupa o smette di lavorare per occuparsi di un figlio o di un adulto disabile possono essere accreditati da parte della C.A.F. contributi « reali » per la pensione)
- **Reddito di Solidarietà Attiva (RSA)** : ha sostituito dal 1° giugno 2009 l'RMI (Reddito Minimo di Inserimento) e l'Assegno per genitore « isolato ». E' un complemento per salari e redditi particolarmente bassi.
- **Assegno per chi ritrova un lavoro** (titolari dell'RSA)
- **Prestito « *Giovani Futuro* »** (a tasso zero per l'ingresso nella vita attiva : acquisto veicolo o materiale informatico, cauzione per affitto appartamento, trasloco)

PER SAPERNE DI PIU' :

www.caf.fr

L'ASSICURAZIONE "INVALIDITA'-VECCHIAIA-SUPERSTITI"

Il lavoratore contribuisce a questa assicurazione con la contribuzione pari al 6,90 % dello stipendio lordo **NEI LIMITI DEL cosiddetto "PLAFOND" (o tetto) della "Sécurité Sociale"** che, dal 1° gennaio 2016, è di 3.218 euro mensili).

E' importante sottolineare che nessun contributo per la pensione « legale » (erogata dalle Casse della « Sécurité Sociale ») è versato per la parte di stipendio superiore a detto "plafond".

La contribuzione dà diritto all'accredito di **TRIMESTRI**.

Attenzione: la Francia accredita i trimestri sulla base dell'importo del salario lordo e non sulla base del periodo esatto di lavoro (principio del : "tanti euro = tanti trimestri").

NOVITA' dal 2014

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore una modifica importante nel calcolo di questo accredito.

Fino al 31 dicembre 2013 veniva accreditato un trimestre se nel corso dell'anno si era percepito uno stipendio lordo globale di almeno 200 volte lo stipendio orario minimo legale in Francia (il cosiddetto "SMIC"²)

Dal 1° gennaio 2014 viene accreditato un trimestre di contribuzione se nel corso dell'anno si è percepito uno stipendio lordo globale di 150 volte lo "SMIC" e cioè, per il 2016, 1.450,50 euro.

In altri termini anche chi avesse lavorato un solo mese o anche per vari periodi brevi nel corso dell'anno, ma avesse guadagnato globalmente tale importo lordo minimo, si vedrà accreditare un trimestre completo.

D'altra parte se nel corso di un anno non si è raggiunto globalmente un importo di salario lordo di 1.450,50 €, non si avrà diritto all'accredito di nessun trimestre.

² "Salario Minimo Interprofessionale di Crescita" L'importo dello SMIC, dal 1° gennaio 2016, è di 9,67 € lordi.

LA PENSIONE DI INVALIDITA'

Interessa i lavoratori dipendenti *AL DI SOTTO DEI 60 ANNI* (o dell'età pensionabile francese secondo le ultime riforme), che abbiano la **capacità di lavoro ridotta di almeno due terzi (66 %)**.

Condizioni amministrative per poter pretendere ad una pensione di invalidità:

a) essere assicurato da almeno 12 mesi

- al primo giorno della malattia seguita dall'invalidità
- oppure al momento della constatazione dello stato di invalidità

b) aver lavorato:

- per almeno 800 ore nei **12** mesi precedenti l'interruzione del lavoro
- **di cui** almeno 200 ore nel corso dei primi **3** di questi 12 mesi,

oppure

aver percepito:

- nel corso dei **12** mesi precedenti l'interruzione del lavoro :
 - **uno stipendio** pari a 2030 volte il cosiddetto "SMIC"³ e cioè € 19.630,10.
- e**
- nel corso dei primi **6** di questi 12 mesi :
 - **uno stipendio** pari ad almeno 1015 volte lo "SMIC", e cioè a € 9.815,05.

La pensione di invalidità francese puo' essere di 3 tipi:

1a categoria : invalidi con un'incapacità di lavoro del 66% che possono esercitare un'attività ridotta. La pensione è pari al 30% dello stipendio

2a categoria : invalidi con un'incapacità di lavoro del 66% che non possono più lavorare. La pensione è pari al 50% dello stipendio

3a categoria : invalidi che necessitano dell'assistenza di una "terza persona".

La pensione di invalidità (che, per i dipendenti dell'industria e del commercio è di competenza delle Casse « primarie » di assicurazione malattia - C.P.A.M.) viene erogata fino all'età di 60 anni. A 60 anni verrà erogata la pensione di vecchiaia, anticipata per ragioni di « *inaptitude* » (incapacità di lavoro), di competenza delle Casse « regionali » (CARSAT ex-CRAM, CNAV...).

Nota per le pensioni di invalidità in regime di convenzione Francia-Italia

*Il Regolamento Europeo 883/04 nell'Allegato VII stipula la **concordanza** tra Francia e Italia per i criteri medici di riconoscimento dello stato di invalidità. In altri termini, se il medico della Sicurezza Sociale francese riconosce a un assicurato, residente in Francia e avente un eventuale diritto amministrativo ad un pro-rata di pensione a carico dell'Italia, uno stato di invalidità con un'incapacità del 66%, anche il medico dell'INPS **deve** accettare questa percentuale. E viceversa.*

PER SAPERNE DI PIU' : www.cnamts.fr/ass/inv/sominv/htm

³ SMIC = salario minimo orario nazionale: dal 1° gennaio 2016 è di € 9,67 lordi.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il sistema pensionistico francese è stato oggetto di un'importante riforma adottata dal Parlamento francese con la legge n° 2010-1330 del 9.11.2010. Per semplificare chiamerò questa riforma "Sarkozy". Tale riforma è stata a sua volta "riformata" dal successivo Governo francese (riforma "Hollande") con l'introduzione della nuova possibilità di ottenere una pensione a partire da 60 anni in certi casi: vedere pagine 18/20.

Le principali linee della riforma del 2012 ("Sarkozy") comportano:

- **il prolungamento della durata di assicurazione** richiesta per aver diritto ad una pensione calcolata "pienamente" ("*a tasso pieno*"), senza penalità
- **l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile** per aver diritto ad una pensione calcolata "*a tasso pieno*". Per il dettaglio di questo punto della riforma si veda più avanti il capitolo concernente l'età. Comunque sostanzialmente:
 - se per coloro che sono **nati prima del 1° luglio 1951** l'età pensionabile è di 65 anni, con possibilità di pensione anticipata a partire dai 60 anni,
 - per coloro che sono **nati a partire dal 1° luglio 1951** tale età è portata progressivamente a 67 anni con possibilità di pensione anticipata a partire dai 62 anni.
- **deroghe** concernenti l'età pensionabile per chi ha effettuato lavori usuranti o per particolari situazioni familiari;
- il mantenimento del dispositivo del **pensionamento anticipato** per carriere di lavoro particolarmente lunghe o per handicap.

IMPORTANZA DELLA DATA DI NASCITA

Per l'applicazione progressiva della riforma, la data di nascita del lavoratore pensionando, specialmente per chi è nato prima del 1955, assume un'importanza particolare.

IL CALCOLO DELLA PENSIONE FRANCESE

L'importo della pensione di vecchiaia francese dipende da 4 fattori :

- 1. Lo stipendio di riferimento**
- 2. Il “tasso” di calcolo**
- 3. La durata dell'assicurazione**
- 4. L'età al momento della domanda**

Lo stipendio di riferimento: i 25 anni “migliori”

Il calcolo della pensione francese è basato sulla retribuzione (sistema retributivo).

Lo stipendio di riferimento è lo stipendio medio dei **25 anni « migliori »**, debitamente rivalutati, della carriera lavorativa.

Stipendio sottoposto a contribuzione.

Attenzione: per il calcolo della pensione si tiene conto solo dello stipendio sottoposto a contribuzione e che, per il 2016, è la parte di stipendio

da zero euro a 3.218 euro lordi mensili.

L'importo di 3.218 euro viene chiamato "*plafond*" (o tetto) di contribuzione della « *Sécurité Sociale* ».

Per la pensione francese « di base » o principale, detta appunto della « *Sécurité Sociale* » non viene versato alcun contributo per la parte di stipendio superiore al « *plafond* ».

Il “tasso” o percentuale di calcolo

La pensione "piena", è pari al 50 % dello stipendio di riferimento.

In ogni caso la pensione “di base” o pensione principale, detta anche della “*Sécurité Sociale*” e cioè erogata dalle Casse CNAV, CARSAT o MSA, non potrà essere superiore a 50% del cosiddetto “*plafond*” in vigore al momento del pensionamento e cioè, per il 2016, a 1.609 euro.

Chi richiede la pensione con una decorrenza anticipata rispetto all'età pensionabile corrispondente alla propria data di nascita e non si risponde ai requisiti di durata della contribuzione, il tasso o la percentuale di calcolo sarà definitivamente ridotto.

La durata dell'assicurazione: quanti contributi sono necessari?

La durata della contribuzione necessaria per ottenere una pensione calcolata “pienamente” aveva cominciato ad essere aumentata già dal 1° gennaio 2009.

La pensione così calcolata (“*au taux plein*”, a tasso pieno) per chi era nato prima del 1° gennaio 1949 si basava su 160 trimestri, cioè 40 anni.

Progressivamente il numero dei trimestri necessari è stato aumentato in questo modo:

• nati nel 1949	161 trimestri	(40 anni e 1 trimestre)
• nati nel 1950	162 trimestri	(40 anni e mezzo)
• nati nel 1951	163 trimestri	(40 anni e 3 trimestri)
• nati nel 1952	164 trimestri	(41 anni)
• nati nel 1953 e 1954	165 trimestri	(41 anni e 1 trimestre)
• nati nel 1955	166 trimestri	(41 anni e mezzo)
• nati nel 1956	166 trimestri	(41 anni e mezzo)

Per chi è nato nel 1957 e anni seguenti il numero di trimestri necessari sarà precisato con Decreto nel corso dell'anno di compimento dei 56 anni di età (e quindi per i nati nel 1960, nel corso del 2016).

Per un periodo di assicurazione inferiore verrà concessa una pensione proporzionale alla durata, “*pro-rata temporis*”.

Un solo trimestre è sufficiente per maturare un diritto a pensione francese.

E' interessante precisare che il minimo di contribuzione richiesto dalla Francia per ottenere un “*pro-rata temporis*” di pensione è di **un solo trimestre**, mentre per gli altri Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera è di un anno.

Ricordo d'altronde che l'accredito di un trimestre da parte della Francia non dipende da un periodo effettivo di lavoro di 3 mesi, ma dall'importo dello stipendio lordo percepito e dichiarato (si veda a pagina 11).

L'età al momento della domanda:

L'età pensionabile costituisce il punto principale della nuova legge: la riforma ritarda progressivamente l'età pensionabile per tutti coloro che sono nati **dal 1° luglio 1951 in poi**.

La legge prevede due tipi di età pensionabile:

- l'età detta "legale" e cioè l'età alla quale si può pretendere una pensione calcolata senza nessuna penalità a condizione di avere tutta la contribuzione necessaria,
- l'età alla quale, pur non avendo la contribuzione necessaria, il calcolo della pensione sarà fatto al cosiddetto "tasso pieno" e cioè al 50% dello stipendio medio.

1. L'età pensionabile "legale" passa da 60 a 62 anni per uomini e donne

I requisiti per poter beneficiare della pensione "legale" sono dunque:

- avere i trimestri di contribuzione necessari (secondo l'età)⁴:

Per raggiungere il totale dei trimestri necessari sono validi tutti i periodi di lavoro effettuati sia nel settore privato che nel settore pubblico e sono altresì validi, in virtù dei Regolamenti Europei, anche i periodi di contribuzione italiani e degli altri Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

- oppure, essere riconosciuti "inaptes au travail" (inabili)

per motivi di salute, con un'incapacità di lavoro riconosciuta di almeno il 50 %.

IL PASSAGGIO DA 60 A 62 ANNI

<i>data di nascita</i>	<i>aumento dell'età</i>	<i>nuova età pensionabile</i>
nati fino al 30 giugno 1951	nessun aumento	rimane l'età di 60 anni
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951	4 mesi	60 anni e 4 mesi
1952	9 mesi	60 anni e 9 mesi
1953	1 anno e 2 mesi	61 anni e 2 mesi
1954	1 anno e 7 mesi	61 anni e 7 mesi
1955	2 anni	62 anni
1956 e anni seguenti	2 anni	62 anni

SE NESSUNA DI TALI CONDIZIONI SI VERIFICA, si può ugualmente chiedere la pensione prima dei 67 anni⁵, ma essa sarà **definitivamente** ridotta.

⁴ vedere schema a pagina 15

⁵ o anche prima per chi è nato tra il 1951 e il 1955

Il calcolo della riduzione il "tasso pieno" del 50 % dello stipendio medio sarà **ridotto dell'1,25 % di stipendio per ogni trimestre mancante:**

- o al raggiungimento del totale dei trimestri necessari
- oppure al raggiungimento dell'età di 67 anni (o all'età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955: vedere schema di pagina 17)

Verrà adottata la soluzione più favorevole per il pensionato.

2. Per una pensione calcolata comunque con il "tasso pieno", anche per chi non ha i trimestri necessari, l'età passa da 65 a 67 anni, per uomini e donne.

Coloro che sono nati prima del 1° luglio 1951, in ogni caso, **anche se non avevano i trimestri necessari**, ottenevano la pensione calcolata "pienamente", o a "tasso pieno" ("*au taux plein*") e cioè 50% dello stipendio di riferimento, all'età di **65 anni**.

Questa regola era valida fino al 30 giugno 2011.

Dal 1° luglio 2011 in poi tale età pensionabile passa progressivamente da 65 a 67 anni secondo lo schema seguente.

IL PASSAGGIO DA 65 A 67 ANNI		
<i>data di nascita</i>	<i>aumento dell'età</i>	<i>nuova età pensionabile</i>
nati fino al 30 giugno 1951	nessun aumento	rimane l'età di 65 anni
tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1951	4 mesi	65 anni e 4 mesi
1952	9 mesi	65 anni e 9 mesi
1953	1 anno e 2 mesi	66 anni e 2 mesi
1954	1 anno e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
1955 e anni seguenti	2 anni	67 anni

Per chi è nato dopo il 1955 l'età pensionabile sarà dunque 67 anni per tutti.

NB. Ricordo ancora (vedi a pagina 14) che in ogni caso una pensione della "Securité Sociale" non potrà essere liquidata con un importo superiore al 50% del "*plafond*" (tetto) di contribuzione in vigore al momento della liquidazione.

Essendo tale "*plafond*", dal 1° gennaio 2016, di € 3.218 una pensione della « *Sécurité Sociale* » non potrà comunque quindi essere superiore a € 1.609 mensili.

Pensioni francesi anticipate

1. La pensione francese prima dei 60 anni

Malgrado le modifiche concernenti:

- l'età pensionabile "legale" che viene progressivamente ritardata da 60 a 62 anni (vedi pagina 16)
- e l'età alla quale si ha comunque diritto al calcolo della pensione con la percentuale ("*tasso pieno*") del 50% dello stipendio medio, anche se non si hanno i trimestri necessari (vedi pagina 17),

rimane pur sempre in vigore la possibilità di richiedere una pensione di vecchiaia francese **prima dei 60 anni**.

Tale possibilità riguarda chi ha cominciato a lavorare giovanissimo ed ha una carriera di lavoro particolarmente lunga.

Richiamerò questa possibilità, in parte modificata dalla riforma "*Hollande*", nello specchietto alla pagina 20.

2. Il ritorno della pensione a 60 anni?

Pur mantenendo la possibilità, di andare in pensione prima dei 60 anni, il Decreto 2012-847 del 2.7.2012 (Riforma "*Hollande*") ripristina la possibilità di partire nuovamente in pensione **all'età di 60 anni**, a certe condizioni.

Questa nuova riforma concerne tutti i lavoratori, dipendenti del settore privato e pubblico, lavoratori autonomi, dipendenti dei cosiddetti Regimi Speciali (eccetto quelli delle ferrovie francesi SNCF) nati a partire dal 1952.

La riforma è entrata in vigore con il 1° novembre 2012.

Questa possibilità di partire in pensione a 60 anni dipenderà:

- dalla data di inizio dell'attività lavorativa
- dalla durata della contribuzione, che è la stessa prevista dalla riforma del 2010 e che dipende dall'età del lavoratore.

➤ L'INIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Per questa pensione anticipata a 60 anni bisognerà aver lavorato e versato contributi reali per almeno 5 trimestri (pari a 65 settimane) prima della fine dell'anno in cui si è compiuta l'età di 20 anni.

Per esempio, chi è nato nel mese di maggio del 1957 dovrà avere contribuito per 5 trimestri prima della fine del 1977. Per chi è nato nell'ultimo trimestre dell'anno (ottobre, novembre o dicembre), sono sufficienti 4 trimestri di contribuzione prima della fine dell'anno in cui ha compiuto l'età di 20 anni.

➤ LA DURATA DELLA CONTRIBUZIONE

Quanti contributi sono stati versati in tutta la vita lavorativa?

Finora, e anche la riforma del 2010 ("Sarkozy") lo prevedeva, si faceva una distinzione tra periodi di lavoro con contributi:

- "realmente versati o considerati come versati"
- e periodi di lavoro "accreditati", anche se figurativi.

D'ora in poi saranno presi in considerazione solo i periodi di lavoro con contributi realmente versati a carico del lavoratore o "considerati come versati".

Non è inutile precisare ancora una volta che per questo sono validi tutti i contributi versati per la pensione e quindi anche quelli versati nei vari regimi francesi o nei vari Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e Svizzera.

Attiro anche l'attenzione sul fatto che per questi tipi di pensione anticipata non sono validi:

- i trimestri accreditati alle donne lavoratrici, e cioè i famosi due anni per ogni figlio allevato" (vedasi pagina 21),
- i trimestri di un Congedo Parentale ("*congé parental*"),
- i trimestri accreditati a madri o padri di famiglia per i quali a certe condizioni la Cassa di Assegni Familiari ("*Caisse d'Allocation Familiales*") versa dei contributi per la pensione (vedi pagina 10).

Si veda alla pagina seguente lo specchietto riassuntivo concernente le pensioni anticipate francesi.

NB. La procedura per questo tipo di domande è complessa : è necessario contattare gli uffici INAS Francia prima di presentare la domanda.

Occorre infatti un previo benessere scritto (paragonabile in qualche modo all'estratto conto certificativo italiano) della cassa pensionistica francese competente.

PENSIONI FRANCESI ANTICIPATE

Chi è nato nel:	può andare in pensione a partire dall'età di:	ma deve avere 5 trimestri di contributi realmente versati prima della fine dell'anno civile in cui ha compiuto:	e deve totalizzare contributi realmente versati o considerati come versati per un totale di:
1952	59 anni e 4 mesi	17 anni	164 trimestri (41 anni)
	60 anni	20 anni	164 trimestri (41 anni)
1953	58 anni e 4 mesi	16 anni	169 trimestri (42 anni e 3 mesi)
	59 anni e 8 mesi	17 anni	165 trimestri (41 anni e 3 mesi)
	60 anni	20 anni	165 trimestri (41 anni e 3 mesi)
1954	56 anni	16 anni	173 trimestri (43 anni e 3 mesi)
	58 anni e 8 mesi	16 anni	169 trimestri (42 anni e 3 mesi)
	60 anni	20 anni	165 trimestri (41 anni e 3 mesi)
1955	56 anni e 4 mesi	16 anni	174 trimestri (43 anni e 6 mesi)
	59 anni	16 anni	170 trimestri (42 anni e 6 mesi)
	60 anni	20 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi)
1956	56 anni e 8 mesi	16 anni	174 trimestri (43 anni e 6 mesi) (*)
	59 e 4 mesi	16 anni	170 trimestri (42 anni e 6 mesi) (*)
	60 anni	20 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi) (*)
1957	57 anni	16 anni	174 trimestri (43 anni e 6 mesi) (*)
	59 anni e 8 mesi	16 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi) (*)
	60 anni	20 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi) (*)
1958	57 anni e 4 mesi	16 anni	174 trimestri (43 anni e 6 mesi) (*)
	60 anni	20 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi) (*)
1959	57 anni e 8 mesi	16 anni	174 trimestri (43 anni e 6 mesi) (*)
	60 anni	20 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi) (*)
1960	58 anni	16 anni	174 trimestri (43 anni e 6 mesi) (*)

	60 anni	20 anni	166 trimestri (41 anni e 6 mesi) (*)
--	----------------	----------------	---

(*) Questa durata potrebbe evolvere e sarà comunque fissata con Decreto del Ministero francese nel corso dell'anno di compimento dei 56 anni del lavoratore.

Occorre sapere anche che:

Le donne lavoratrici

La maggiorazione di trimestri per i figli allevati, che dava diritto, fino al 1° aprile 2010, ad un accredito di 8 trimestri (= 2 anni) per ogni figlio **allevato** (anche adottato) per un periodo di almeno 9 anni prima del suo 16° compleanno, è così modificata:

- **una maggiorazione di 4 trimestri (= 1 anno) viene in ogni caso attribuita alle donne lavoratrici** per compensare l'incidenza della maternità o dell'adozione sulla vita lavorativa,
- **una maggiorazione "di educazione" di 4 trimestri (= 1 anno) viene inoltre attribuita al padre o alla madre** per i primi 4 anni di vita del figlio.

Per beneficiare dei trimestri "per l'educazione" è necessario:

- non essere stati privati dell'autorità parentale,
- aver risieduto con il figlio durante tutti o parte dei 4 anni che hanno seguito la nascita o l'adozione: sarà accreditato 1 trimestre per ogni anno di residenza comune,
- importante: ambedue i genitori devono giustificare almeno 8 trimestri (= 2 anni) di affiliazione ad un regime di sicurezza sociale obbligatorio di un Paese Europeo (UE, SEE e Svizzera). Noto che questo requisito non è richiesto se il genitore ha allevato da solo il figlio durante tutto o parte del periodo dei 4 anni.

Si può ritenere, e l'esperienza lo conferma, che i trimestri (4 + 4) per ogni figlio sono comunque attribuiti nella maggior parte dei casi alla madre, pur con le condizioni e la complicazione amministrativa e burocratica di cui sopra.

Tale beneficio spetta anche se i figli sono nati fuori di Francia.

Noto che una lavoratrice,

- anche residente in Italia,
- anche se non avesse avuto nessun trimestre accreditato a causa dell'esiguità del salario percepito (vedere pagina 11),
- ma che abbia realmente lavorato e che sia stata evidentemente dichiarata, beneficerà di questo accredito e potrà quindi aver diritto ad una seppur modesta pensione francese.

E' comunque quanto mai importante che nelle domande presentate all'INPS per la Francia vengano ben citati tutti i figli allevati, anche se non più conviventi con i genitori o se deceduti.

E' bene ricordare tuttavia che nell'ultima riforma francese (riforma "Hollande"), per la pensione anticipata a 60 anni questa contribuzione, da considerare come figurativa, non sarà presa in considerazione (vedere pagina 19).

Tutti i pensionati, uomini e donne

che abbiano **avuto** almeno 3 figli, hanno diritto ad una maggiorazione del 10 % dell'importo della pensione. Per questo è indispensabile segnalare e documentare al

momento della domanda tutti i figli “avuti”, anche se non sono stati “allevati” secondo i criteri del paragrafo precedente.

Lavori usuranti

La legge non parla dei lavori usuranti (“*pénibles*”, penosi), però ha previsto che i lavoratori che giustifichino di un’incapacità permanente di almeno il 20% dovuta ad una malattia professionale o un infortunio sul lavoro, oppure di un’incapacità del 10% per chi è stato esposto a un rischio professionale (su parere di una Commissione apposita), possano partire in pensione **a 60 anni**. Questo aspetto della nuova legge non è ancora molto preciso e sarà verosimilmente oggetto di ulteriori precisazioni.

Non c’è retroattività

Per le domande presentate dopo l’età pensionabile: la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Ma un abbuono sotto forma di accredito di trimestri figurativi viene concesso a chi presenta la domanda dopo l’età pensionabile di 67 o 62 anni⁶.

Lavorare dopo i 62 anni⁷

Un « bonus » (“*surcote*”) è previsto anche per chi, pur raggiungendo i requisiti contributivi per la pensione calcolata « a tasso pieno » e cioè senza penalità, continua a lavorare dopo i 62 anni.

Tale « bonus » consiste in un aumento della pensione dell’1,25% per ogni trimestre (cioè 5% per un anno) di contribuzione supplementare.

Una certa “integrazione al minimo”,

proporzionale alla contribuzione, è prevista per le pensioni di vecchiaia particolarmente modeste, calcolate a « *tasso pieno* » (= 50% dello stipendio) :

- in ogni caso a 67 anni⁸.
- anche prima in caso di « *inaptitude* » per motivi di salute (incapacità di lavoro riconosciuta di almeno il 50%)
- oppure se si hanno tutti i trimestri necessari.

Le domande

di pensione francese per chi risiede in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera vanno presentate all’ente competente del Paese di residenza, a mente dei Regolamenti Europei 883/2004 e 987/2009.

⁶ o anche prima per chi è nato tra il 1951 e il 1955

⁷ o dopo l’età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955: si vedano gli schemi alle pagine 16 e 17.

⁸ o all’età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955.

I pagamenti

delle pensioni francesi della « Sicurezza Sociale » (casse pensionistiche CNAV, CARSAT, MSA...) sono mensili e vengono effettuati **posticipatamente**, verso il 9 del mese seguente.

Riscatto di trimestri

Si possono riscattare trimestri, fino ad un massimo di 12 (cioè 3 anni), per periodi di studi o per gli anni di contribuzione che risultassero incompleti.

Cumulo tra pensione e lavoro

È possibile riprendere a lavorare in Francia dopo il pensionamento, previa cessazione dall'attività di lavoro dipendente sottoposto al "regime generale" francese e con un nuovo contratto.

Si può dunque riprendere a lavorare immediatamente anche presso l'ultimo datore di lavoro e senza nessun limite di cumulo "pensione-stipendio", sempre previa cessazione del contratto precedente e con un nuovo contratto di lavoro, **a condizione però di aver richiesto ed ottenuto tutte le pensioni alle quali si ha diritto con il numero di trimestri necessario per il calcolo "a tasso pieno"**.

Se non si ottengono tali pensioni calcolate "a tasso pieno", si può riprendere a lavorare come lavoratore dipendente anche presso l'ultimo datore di lavoro, ma solo dopo almeno 6 mesi di interruzione. In tal caso il cumulo tra pensione e stipendio non deve superare l'importo dell'ultimo stipendio.

NB. Non vi è nessun tipo di impedimento comunque per un lavoro autonomo, nè se si continua a lavorare, anche come dipendente e senza cessazione dell'attività lavorativa, in un altro Paese.

Tutti i pensionati

hanno diritto, anche alla pensione complementare, che però è erogata da Casse di natura privata, seppur gestite pariteticamente e nell'ambito di un regime legale (vedi pag. 28 e seguenti).

LA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

L'ETA' del coniuge superstite

Per i decessi sopravvenuti fino al 31 dicembre 2008

Per richiedere una pensione di reversibilità c'era un requisito di età, che una riforma delle pensioni ai superstiti del 2004 progressivamente intendeva dapprima abbassare e in definitiva eliminare, come è il caso per esempio per l'Italia.

- Fino al 30 giugno 2005 la pensione di reversibilità spettava dunque alla vedova o al vedovo solo all'età di 55 anni,
- dal 1° luglio 2005 la si poteva richiedere all'età di 52 anni,
- **dal 1° luglio 2007 e per i decessi sopravvenuti fino al 31.12.2008, si poteva richiedere la pensione di reversibilità all'età di 51 anni**
- **dal 1° gennaio 2009**, secondo la riforma del 2004, si sarebbe dovuto poter richiedere la pensione di reversibilità all'età di 50 anni e dal 1° gennaio 2011, senza nessun requisito di età. **Ma un provvedimento totalmente inatteso aveva bloccato questo processo di progressiva eliminazione dei requisiti di età per il coniuge superstite.**

Per i decessi sopravvenuti dal 1° gennaio 2009 in poi
si è ritornati al requisito di età in vigore fino al 30 giugno 2005 e cioè :

il coniuge superstite può richiedere una pensione di reversibilità solo se ha almeno
55 anni di età !

La pensione di « vedovo o vedova invalidi »

In ogni caso si potrà comunque sempre richiedere una pensione ai superstiti prima dei limiti di età previsti qualora il vedovo o la vedova siano riconosciuti invalidi, con gli stessi criteri medici richiesti per la pensione di invalidità.

In questo caso si chiama « **pensione di vedovo invalido o vedova invalida** » (« *pension de veuf ou de veuve invalide* ») e viene erogata dalle Casse competenti per le pensioni di invalidità.

NB. Per il Regime Generale dei lavoratori dipendenti queste Casse si chiamano « *Caisses Primaires Assurance Maladie* » **C.P.A.M.**

Non bisogna confondere queste Casse « CPAM » con le Casse Regionali dette ora CARSAT (ex – CRAM), competenti per tutte le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità propriamente dette. Talora alcuni Enti, come per esempio l'INPS italiano, hanno effettuato il collegamento previsto dai Regolamenti Europei con una Cassa francese errata, con innegabile e pregiudizievole ritardo per i diritti dei lavoratori o degli aventi diritto...

Nota sull'Assegno vedovile (« Allocation veuvage »)

Esisteva ed esiste tuttora un « Assegno vedovile » per i coniugi superstiti, residenti in Francia, in un Paese dello Spazio Economico Europeo o Svizzera, i quali:

- **non hanno ancora l'età richiesta per la pensione di reversibilità**
- **e non sono riconosciuti invalidi.**

Lo scopo di questo « Assegno » è di consentire al coniuge superstite di far fronte alle difficoltà finanziarie collegate allo stato vedovile e di preparare eventualmente un inserimento nel mondo del lavoro.

Tale « *Allocation veuvage* » è concessa su domanda, che deve essere presentata entro due anni dal 1° giorno del mese del decesso, dopo di che non sarà più accettata.

Se viene presentata nei 12 mesi successivi al decesso avrà come decorrenza il 1° giorno del mese del decesso, altrimenti il 1° giorno del mese della domanda. L'« *Allocation veuvage* » è erogata per una durata di due anni.

Il lavoratore deceduto deve aver contribuito all'assicurazione vecchiaia almeno per una durata di 3 mesi nell'anno precedente il decesso, o a certe condizioni essere stato pensionato o invalido o disoccupato.

Il richiedente deve avere un'età inferiore a quella prevista per la pensione di reversibilità, non essersi risposato, né divorziato, né convivere al momento della domanda.

L'Assegno vedovile è inoltre sottoposto a condizioni reddituali : dal 1° gennaio 2016 i redditi del richiedente non devono superare i 2.260,27 al trimestre.

Alla data del 1° gennaio 2016 l'importo mensile dell'Assegno è di **€ 602,73** ed è cumulabile, a certe condizioni e per una durata di 12 mesi, con un reddito da lavoro.

L'«Assegno Vedovile» viene erogato per un periodo massimo di due anni e comunque non spetta o cessa di spettare a chi ha raggiunto l'età prevista per la pensione di reversibilità o ai superstiti e cioè 55 anni.

L'IMPORTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

La pensione di reversibilità è pari al

54 %

dell'importo della pensione percepita, o che avrebbe percepito il coniuge deceduto.

REQUISITI REDDITUALI

La pensione di reversibilità francese a carico delle Casse di sicurezza sociale (CNAV, CARSAT, MSA...) non è un diritto assoluto.

Tutti i requisiti precedenti alla riforma del 2004 sono stati eliminati: ora infatti è possibile contrarre nuovo matrimonio senza perdere il diritto a pensione di reversibilità.

Non vi sono più né il requisito di durata del matrimonio né le vecchie regole anti-cumulo tra pensione personale e pensione di reversibilità.

Rimane però come unica condizione il requisito reddituale.

Questo requisito è stato stabilito secondo il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2004.

I redditi del coniuge superstite non devono superare i 20.113,60 euro annui e cioè :

1.676,13 euro mensili

per una persona sola (importo in vigore dal 1° gennaio 2016).

Se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio, o convive (concubinato o contratto francese PACS), tutti i redditi della coppia vengono presi in considerazione e non devono superare i 32.181,76 € annui e cioè 2.681,81 mensili.

Eccezione: non sono presi in conto:

- i redditi derivanti da beni mobili e immobili acquisiti col decesso del coniuge deceduto o a causa di questo decesso,
- i redditi provenienti da lavoro o sostitutivi del lavoro dell'assicurato deceduto.

Inoltre, benchè presi in conto, i redditi da lavoro del coniuge superstite saranno oggetto di una detrazione del 30% a partire dai 55 anni di età.

La pensione di reversibilità subirà un accertamento reddituale ogni anno fino a quando il coniuge superstite non avrà la sua pensione personale.

N.B. In caso di domanda respinta per motivi di reddito, la decisione non è definitiva. Se i redditi venissero a diminuire, si potrà presentare una nuova domanda di pensione di reversibilità.

Pagamento della pensione di reversibilità

Come per la pensione di vecchiaia, il pagamento della pensione di reversibilità delle Casse di sicurezza sociale (CARSAT, CNAV, MSA...) è mensile e posticipato, cioè la pensione di gennaio viene pagata verso la metà di febbraio e via di seguito.

Se il o la titolare della pensione di reversibilità usufruisce anche di una pensione personale, il pagamento è unico e cumulato.

PER SAPERNE DI PIU' :
www.retraite.cnav.fr

LE PENSIONI COMPLEMENTARI (ARRCO e AGIRC)

Le Casse di pensioni complementari per i lavoratori dipendenti furono create verso il 1960 e sono gestite paritariamente dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori dipendenti.

Esistono parecchie di queste Casse, raggruppate in un'associazione detta "**ARRCO**"⁹.

Benchè siano enti di natura privata, a queste Casse contribuiscono **obbligatoriamente** i dipendenti e i datori di lavoro, che le gestiscono paritariamente.

Le trattenute sullo stipendio possono variare da un'azienda all'altra, secondo accordi contrattuali, e sono differenti anche per la parte di stipendio al di sotto del "*plafond*" di € **3.218** mensili (importo aggiornato al 1.1.2016) e per la parte superiore a detto "*plafond*".

I quadri dirigenti ("*cadres*"), per la parte di stipendio superiore al "*plafond*" sono affiliati a Casse specifiche, raggruppate nell'associazione "**AGIRC**"¹⁰.

Le Casse di pensioni complementari francesi versano pensioni separatamente e in aggiunta a quelle erogate dal regime di "sicurezza sociale".

Queste pensioni possono rappresentare **dal 15 al 20%**, e talora anche di più, dello stipendio di riferimento.

⁹ **ARRCO** (*Association pour le Régime de Retraite COmplémentaire des salariés*) : Associazione per il Regime di Pensione Complementare dei lavoratori dipendenti.

¹⁰ **AGIRC** (*Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres*) : Associazione Generale delle Istituzioni di Pensione dei Quadri.

LA PENSIONE COMPLEMENTARE DI VECCHIAIA

**Tutti coloro che abbiano lavorato in Francia
almeno per un trimestre,
tra l'età di 16 anni e di 67 anni,
hanno diritto alla pensione complementare francese**

L'ETA' DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE DI VECCHIAIA;

CASO GENERALE: 67 ANNI¹¹

SI PUO' RICHIEDERE A PARTIRE DA 62 ANNI¹¹:

1) senza riduzioni, alle stesse condizioni della pensione di vecchiaia della « *Sécurité Sociale* » (vedi pagine 12/20), e cioè :

- **essere riconosciuti « inaptés »**, cioè inabili al lavoro dalla Cassa di Pensioni della Sicurezza Sociale (CARSAT, CNAV, MSA ecc.) con un'incapacità di lavoro di almeno il 50 %,
- **oppure totalizzare il numero di trimestri di contribuzione necessari**. Per questo sarà necessario esibire la notifica della Cassa di « *Sécurité Sociale* » (esempio CARSAT) che attesta il numero globale di trimestri e la liquidazione della pensione « *a tasso pieno* ».

Le Casse di pensioni complementari avevano accettato di adottare le modifiche concernenti l'età pensionabile previste dalla legge francese n° 2010-1330 del 9.11.2010, allineandosi automaticamente sulle decisioni delle Casse della «*Sécurité Sociale*» (esempio CARSAT).

IN altri termini, se la CARSAT liquida una pensione senza diminuzioni a 62 anni perché il lavoratore ha tutti i trimestri necessari, anche le Casse di pensioni complementari liquidano la loro pensione senza diminuzioni.

NOTA IMPORTANTE.

Queste Casse hanno deciso di non allinearsi più sulle decisioni delle Casse della «*Sécurité Sociale*» (esempio CARSAT)

per coloro che sono nati nel 1957 e anni seguenti e che richiederanno la pensione a partire dal 1° gennaio 2019.

Per costoro le pensioni complementari subiranno una diminuzione «temporanea» del 10% per un periodo massimo di 3 anni e al massimo fino all'età di 67 anni.

2) con una riduzione se non si totalizzano i trimestri necessari

La riduzione è di circa il 4% di pensione per ogni anno mancante per giungere all'età di 67 anni)¹².

¹¹ o all'età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955: si vedano gli schemi delle pagine 16 e 17.

¹² o l'età prevista per chi è nato tra il 1951 e il 1955: si veda lo schema della pagina 16

LA PENSIONE COMPLEMENTARE DI RIVERSIBILITA'

Regola generale:

la pensione complementare di reversibilità non può essere richiesta prima dell'età dei **55 anni**, sia per la vedova che per il vedovo.

Eccezione:

la pensione complementare di reversibilità può essere presentata a qualsiasi età se il coniuge superstite è invalido, oppure ha almeno due figli a carico.

Queste regole sono simili sia per le Casse di pensioni complementari dell'associazione **ARRCO** che per le Casse dei « quadri dirigenti » (« *cadres* ») raggruppate nell'associazione **AGIRC** con talora qualche leggera differenza.

IMPORTO

La pensione complementare di RIVERSIBILITÀ è pari al

60 %

della pensione complementare personale del coniuge deceduto e non è sottoposta a limiti reddituali come la pensione delle Casse di sicurezza sociale (CNAV, CARSAT, MSA...).

La pensione complementare di reversibilità viene soppressa in caso di nuovo matrimonio.

A differenza delle pensioni della « *Sécurité Sociale* », una pensione complementare personale e una pensione complementare di reversibilità sono pagate separatamente.

IL CALCOLO DELLE PENSIONI COMPLEMENTARI

Il sistema dei PUNTI.

Le trattenute sullo stipendio danno diritto all'attribuzione di PUNTI.

I periodi di disoccupazione indennizzata, di malattia ecc. danno diritto all'attribuzione di punti "gratuiti" purché si porti la prova di tali periodi. E' quindi necessario conservare tutte le prove di tali indennizzi.

L'importo **annuo** della pensione complementare sarà dato dal valore del punto moltiplicato per il numero dei punti.

Il valore del punto è unico per tutte le Casse del gruppo **ARRCO**.
Dal 1° aprile 2013 (e non è stato ancora rivalutato al 1° gennaio 2016) è di 1,2513 €.

Esempio : un lavoratore che avesse totalizzato 1.000 punti nella sua carriera, avrà una pensione complementare erogata da una Cassa del gruppo ARRCO di 1.251,30 Euro **annui**.

Per le Casse del Gruppo **AGIRC** (competenti per i « *cadres* », cioè quadri dirigenti) il valore del punto dal 1° aprile 2013 (e non è stato ancora rivalutato al 1° gennaio 2016) è di 0,4352 €.

Le pensioni complementari, sono pagate **mensilmente all'inizio del mese**.

Noto che sussiste una differenza con la data dei pagamenti delle Casse pensionistiche della *Sécurité Sociale* (CNAV, CARSAT, MSA...) che pagano verso la metà del mese seguente.

I pagamenti sono effettuati da un'unica Cassa anche se il pensionato ha lavorato in settori di competenza di varie Casse.

L'ISTRUZIONE DELLE DOMANDE

Le pensioni « complementari » francesi fanno parte del campo d'applicazione "*ratione materiae*" dei Regolamenti Europei in materia di Sicurezza Sociale 883/2004 e 987/2009 allo stesso titolo delle pensioni erogate dalle Casse francesi CARSAT, CNAV, CRAV, MSA ecc.

PER CHI RISIEDA FUORI DI FRANCIA LE DOMANDE DI PENSIONI COMPLEMENTARI FRANCESI VANNO DUNQUE PRESENTATE TRAMITE L'ENTE COMPETENTE DI SICUREZZA SOCIALE DEL PAESE DI RESIDENZA.

Di conseguenza:

- la domanda di pensione complementare francese deve essere presentata contestualmente a quella « di base », della Sicurezza Sociale, presso l'ente assicuratore del paese di residenza, (per esempio l'INPS).
- L'ente assicuratore del paese di residenza, per esempio l'INPS, effettua quindi il collegamento previsto dai Regolamenti Europei con l'ente francese competente (CARSAT, CNAV, MSA ecc.), redigendo gli appositi moduli europei "*portable documents*" previsti dal Regolamento 987/2009.
- Quest'ultimo dovrebbe quindi trasmettere la domanda di pensione complementare, con l'eventuale documentazione, al « **CICAS** » (ufficio comune delle Casse di pensioni complementari dei gruppi « *ARRCO* » e « *AGIRC* ») di Parigi. Il « **CICAS** » di Parigi, sulla base delle informazioni ricevute dovrà determinare quale sarà la Cassa « complementare » competente per la trattazione della domanda e trasmettere il fascicolo.

Questa procedura si è spesso rivelata relativamente « pesante », ed ha causa talora notevoli difficoltà, ritardi e confusioni.

Inoltre gli enti competenti per l'istruttoria delle domande dei vari Paesi (per esempio l'INPS per chi risiede in Italia) forniscono spesso informazioni vaghe e insufficienti in merito alla carriera francese.

- I nuovi Regolamenti Europei consentono che una domanda di pensione possa essere presentata anche direttamente nel paese competente per erogare la pensione e quindi la domanda di pensione complementare francese può essere ancora e sempre presentata direttamente in francia, tramite gli uffici INAS.
- **E' COMUNQUE OPPORTUNO, E NECESSARIO, INTERESSARE IN OGNI CASO L'UFFICIO INAS FRANCIA COMPETENTE NON APPENA VIENE PRESENTATA LA DOMANDA ALL'ENTE DEL PAESE DI RESIDENZA.**

**Perchè è importante redigere
la carriera lavorativa francese dettagliata ?**

Esistono parecchie casse di pensioni « complementari ».

Ogni Cassa, prima di procedere alla liquidazione della sua pensione complementare, vuole essere sicura che il lavoro è stato realmente effettuato nel settore di sua competenza e che quindi il pagamento della pensione è a suo carico...

L'estratto contributivo francese, rilasciato dalla Cassa di « *Sécurité Sociale* » (esempio la CARSAT), riporta solo il numero di trimestri accreditati per ogni anno, senza nessuna indicazione del settore economico in cui è stato effettuato il lavoro e ancor meno della Cassa di pensioni complementari competente.

Non basta aver lavorato in Francia ed avere un estratto contributivo.

E' indispensabile compilare la carriera lavorativa francese con un'attenzione tutta particolare.

Consiglio quindi vivamente ancora una volta di rivolgersi all'INAS Francia allegando la documentazione indicata alla pagina seguente, al momento della presentazione della domanda all'ente competente del Paese di residenza.

LA DOCUMENTAZIONE

1. L'estratto contributivo ("*relevé de compte*")

rilasciato dalla Cassa di Sicurezza Sociale, per esempio la CARSAT.

Per ottenere questo estratto contributivo, oltre al numero di matricola francese, è spesso necessario, in particolare per coloro che hanno lavorato in Francia molti anni fa, esibire anche un estratto di atto di nascita, redatto su modulo plurilingue e comportante la paternità e la maternità.

CONSIGLIO FORTEMENTE DI RICHIEDERE TRAMITE L'UFFICIO INAS FRANCIA L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO FRANCESE GIÀ A PARTIRE DALL'ETÀ DI 50 O 55 ANNI !

2. Il dettaglio della carriera di lavoro, con :

- i nomi e indirizzi delle ditte,
- il tipo preciso di attività,
- le date di entrata e di uscita.

La cosa migliore sarebbe poter esibire i "certificati di lavoro" ("*certificats de travail*") che ogni datore di lavoro rilascia obbligatoriamente alla fine del rapporto di lavoro.

Comunque è sempre utile ogni altra documentazione probante, come le buste paga (dette « *fiches de paie* » o « *bulletins de salaire* »...) che devono essere conservate dal lavoratore senza limite di tempo!

Come già detto, la ricostituzione della carriera lavorativa francese, dovrà essere compilata **con molta cura**.

3. La documentazione di stato civile: stato di famiglia storico-originario, o dichiarazione sostitutiva, ove figurino :

- tutti i dati del richiedente e del coniuge, ancorchè deceduto,
- la data del matrimonio,
- e i dati di tutti i figli, anche se non più conviventi o deceduti: ciò può dar diritto ad una maggiorazione se si sono avuti almeno 3 figli.

4. Le coordinate bancarie per il pagamento tramite bonifico bancario, diventato praticamente l'unico sistema in vigore.

Per questo è necessario un attestato della banca ove figurino :

- il nome del titolare o dei titolari del conto, uno dei quali dev'essere beninteso il futuro pensionato...
- il codice **IBAN**
- il codice **BIC** (o SWIFT).

PER SAPERNE DI PIU', due siti:

www.arrco.fr

www.agirc.fr

Questo fascicolo è stato redatto da:

Graziano DEL TREPPO
Consulente INAS FRANCIA
Euroconsigliere emerito EURES

L'editore INAS Francia si riserva la proprietà letteraria del testo.

La riproduzione parziale o totale del testo può essere consentita previa espressa autorizzazione dell'autore Graziano DEL TREPPO: contattare per questo gli uffici INAS di Nizza o Chambéry.

Supervisione a cura di:

Mirella LIUZZO

16, avenue Thiers - B.P. 1273

06005 NICE CEDEX 1

E-mail: inas-nice@wanadoo.fr

Telefono: 0033 493 87 79 01

e di ***Aline MARTINAL BONANNO***

E-mail: inas.chambery@orange.fr

Telefono: 0033 479 62 01 63

**Per informazioni e assistenza
in materia di sicurezza sociale francese
si consiglia di rivolgersi agli Uffici del Patronato
INAS CISL presenti in Francia.
La loro lista è disponibile sul sito www.inas.it .**